



***PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO SAI “JESI PER I
MINORI” cod. 1648
PERIODO 01.10.2025 - 30.09.2028***

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a MSNA (minori stranieri non accompagnati), richiedenti/titolari protezione internazionale e non, nell'ambito del Progetto SAI ("Sistema Accoglienza ed Integrazione") codice 1648, denominato "Jesi per i minori", di cui è titolare il Comune di Jesi (AN), che ne ha affidato la gestione all'ASP Ambito 9 (di seguito anche "stazione appaltante").

Con Decreto del Ministero dell'Interno n. 24697 del 09/06/2025 il Progetto è autorizzato alla prosecuzione per il triennio 01/07/2025-30/06/2028, per n. 56 posti, con ammissione al finanziamento sul *Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (FNPSA)*, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/12/2019, e degli artt. 8 e 15 delle Linee Guida (Allegato A) allo stesso allegate.

I servizi minimi di accoglienza integrata che l'Aggiudicatario/Ditta aggiudicataria (di seguito anche "Ente attuatore", "appaltatore" o "esecutore") deve garantire ai minori stranieri non accompagnati sono quelli elencati agli artt. 4, 34 e 35 dell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/costo, da valutarsi ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice").

Si precisa che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 108 del D.Lgs. 36/2023, l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

I servizi oggetto dell'appalto verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della ditta aggiudicataria.

CUI: S92024900422202400001

CUP: I41F19000080001

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E AVVIO DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti presuntivamente dalla data del 01/10/2025, o dalla diversa data di effettivo avvio del servizio se differente, fino al 30/09/2028. Il Progetto è autorizzato alla prosecuzione fino al 30/06/2028 (con il sopra citato Decreto del Ministero dell'Interno n. 24697 del 09/06/2025); la durata dell'appalto per il periodo 01/07/2028-30/09/2028 è subordinata al rilascio di autorizzazione ministeriale (riferita al triennio successivo 01/07/2028-30/06/2031).

È facoltà della stazione appaltante disporre, mediante atto espresso, il rinnovo del contratto per 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni, previa comunicazione all'appaltatore con preavviso di almeno 30 giorni.

Al fine di garantire la continuità del servizio ed un adeguato livello qualitativo, la stazione appaltante, prima della scadenza contrattuale, potrà prorogare l'appalto, con proprio atto espresso comunicato con preavviso di almeno 15 giorni all'appaltatore, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente e comunque per non più di 6 mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

È facoltà della stazione appaltante procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora se ne ravvisi l'urgenza, all'avvio anticipato dell'esecuzione del servizio ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. 36/2023.

A norma dell'art. 21 del D.Lgs. 36/2023 l'esecuzione del servizio potrà essere temporaneamente sospesa al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- si verifichino circostanze sopravvenute ed imprevedibili, non imputabili all'appaltatore, che impediscano temporaneamente, in tutto o in parte, la prosecuzione del servizio a regola d'arte;
- la stazione appaltante ritenga sussistere ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- l'interruzione di finanziamenti ministeriali.

La sospensione avverrà con le modalità e nei termini di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, e comunque per il tempo strettamente necessario, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal rappresentante dell'appaltatore.

ART. 3 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Il valore dell'affidamento del servizio, relativo al periodo triennale oggetto del contratto, ammonta a **€ 5.253.481,50** oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge se dovuti, per un numero di beneficiari pari a massimo n. 56 del Progetto SAI “Jesi per i minori”, codice 1648, categoria MSNA.

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 il costo della manodopera è stimato in €. 1.265.937,55 annui.

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs 36/2023, è pertanto pari ad € 8.930.918,55 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge se dovuti, tenuto conto del rinnovo e delle altre opzioni previste.

L'importo annuale dell'appalto, pari a massimo euro 1.751.160,50 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge se dovuti, come da Piano Finanziario Preventivo annuale (**Allegato n. 1** al presente Capitolato Speciale), è stato definito nel modo seguente:

a) sono state stimate le seguenti **rette giornaliere di accoglienza omnicomprehensive**:

- Retta pro capite-pro die pari a € 83,00, oltre IVA se dovuta, per minori inseriti in strutture di accoglienza autorizzate/accreditate secondo la normativa regionale/nazionale. Si presume un numero di minorenni pari a massimo 44;
- Retta pro capite-pro die pari a € 47,00, oltre IVA se dovuta, per neomaggiorenni, e fino al 21esimo anno di età, inseriti in strutture di accoglienza autorizzate/accreditate secondo la normativa regionale/nazionale. Si presume un numero di neo maggiorenni pari a massimo 6.

b) sono riconosciute anche **rette giornaliere omnicomprehensive “vuoto per pieno”**, stimate nel modo seguente:

- Retta pro capite-pro die in strutture di accoglienza per minori autorizzate/accreditate secondo la normativa regionale/nazionale pari a € 72,00, oltre IVA se dovuta;
- Retta pro capite-pro die in strutture di accoglienza per neomaggiorenni autorizzate/accreditate secondo la normativa regionale/nazionale pari a € 40,00, oltre IVA se dovuta.

Le voci di spesa ricomprese nelle rette omnicomprehensive, ossia rette di accoglienza “piena” **a)** e retta “vuoto per pieno” **b)**, sono esplicitate negli **Allegati n. 2 e n. 3** al presente Capitolato Speciale.

c) sono stati stimati **servizi vari “extra retta”**, resi a favore di minori/neomaggiorenni inseriti in strutture di accoglienza autorizzate/accreditate secondo la normativa regionale/nazionale, ossia i costi dei servizi per le voci di spesa del Piano Finanziario Preventivo non ricomprese nella retta omnicomprendiva (come precisato negli Allegati n. 2 e n. 3), presuntivamente pari a massimo € 12,33 a minore al giorno, oltre IVA se dovuta, e a massimo € 11,53 a neomaggiorenne al giorno,

oltre IVA se dovuta.

La rendicontazione dei servizi “extra retta” è a costi reali e nel rispetto del Manuale di rendicontazione SAI, entro i limiti del budget annuo di cui al Piano Finanziario Preventivo (Allegato n. 1).

d) sono stati previsti un massimo di n. 6 **neomaggiorenni inseriti in strutture** non autorizzate/accreditate secondo la normativa regionale/nazionale ma **destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione** ed è stato stimato un costo pari a massimo € 42,00 a neomaggiorenne al giorno, oltre IVA se dovuta. Per queste strutture si applica la rendicontazione a costi reali (e non la retta omnicomprensiva), nel rispetto del Manuale di rendicontazione SAI ed entro i limiti del budget annuo di cui al Piano finanziario preventivo (**Allegato n. 1**).

La fatturazione dei corrispettivi di cui ai punti *a), b), c), d)* avverrà con le modalità di cui al successivo art. 19.

La retta di accoglienza giornaliera di cui al punto *a)* sarà applicata in base all’inserimento del beneficiario (minore/neomaggiorenne) in una delle strutture attive del Progetto (autorizzate/accreditate secondo la normativa regionale/nazionale) e per il periodo di permanenza del beneficiario nel Progetto, così come risultante da registrazione di ingresso/uscita del beneficiario in Banca Dati SAI.

La retta “vuoto per pieno” giornaliera di cui al punto *b)* sarà applicata in base ai posti non occupati delle strutture del Progetto risultanti attive in Banca Dati SAI, autorizzate/accreditate secondo la normativa regionale/nazionale.

L’ASP AMBITO 9 si riserva di inserire alcuni beneficiari all’interno di progetti di affido e appoggio familiare, con costi e con criteri di applicazione della retta disciplinati ai successivi artt. 9.11.1/9.11.2.

L’importo a base di gara comprende, altresì, gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedono la redazione di DUVRI ed il conseguente calcolo degli specifici costi relativi.

ART. 4 – VARIANTI CONTRATTUALI

In corso di esecuzione dell'appalto potranno essere disposte varianti contrattuali unicamente ai sensi e per le motivazioni di cui all'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà esigere dall'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso l'appaltatore vi sarà tenuto e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 – REVISIONE DEL BUDGET

L’importo del budget rimane invariato per la durata contrattuale e di rinnovo e/o proroga, salvo diverse disposizioni da parte del Ministero dell’Interno.

L’importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i costi per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per gli spostamenti degli utenti, per l’aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune e dell’ASP Ambito 9, nonché i costi di

organizzazione per lo svolgimento di progetti/attività a favore dei beneficiari, i costi inerenti l'eventuale utilizzo di locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti, spese connesse ad eventuale recrudescenza dell'epidemia da Covid-19 o analoghe fattispecie, ecc.).

Sono compresi, altresì, tutti i costi per le prestazioni previste e precisate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, ed ogni onere che l'Aggiudicatario, direttamente o indirettamente, deve sostenere per l'esecuzione del contratto a regola d'arte, nonché i rischi connessi all'espletamento del servizio, niente escluso ed eccettuato.

Il corrispettivo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il soggetto aggiudicatario non abbia tenuto presente. L'Aggiudicatario non avrà, perciò, ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Con tale corrispettivo l'Aggiudicatario si intende, altresì, compensato per qualsiasi onere derivante dall'acquisizione dei materiali occorrenti e/o di tutti gli interventi connessi e necessari all'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

Il prezzo del servizio è fisso e stabilito dal Ministero dell'Interno mediante decreto di finanziamento. Pertanto, lo stesso sarà sottoposto a revisione solo in presenza di un apposito provvedimento in tale senso emanato dal Ministero dell'Interno, senza alcuna possibilità di intervento da parte della stazione appaltante, che non ha alcuna facoltà di revisionare in modo autonomo il budget.

In presenza di circostanze e/o eventi sopravvenuti che rendano oggettivamente plausibile e legittimo un aggiornamento dei prezzi, a seguito di espressa richiesta da parte dell'Aggiudicatario, la stazione appaltante si impegna a formulare apposita istanza al Ministero, finalizzata ad un aumento del budget disposto per il servizio in oggetto, senza peraltro garantire il risultato.

ART. 6 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

A norma dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, è vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art.120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, come modificato dal c.d. Decreto Correttivo di cui al D. Lgs. n. 209 del 31.12.2024, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato 1.1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltatore alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 119 del Codice.

Le disposizioni del presente Capitolato Speciale si applicano anche ai subappaltatori.

ART. 7 – FINALITA' DEI SERVIZI

I progetti SAI – quindi anche il Progetto SAI MSNA “Jesi per i minori” - sono diretti alla predisposizione ed erogazione di servizi di accoglienza “integrata”, finalizzati ad accompagnare i beneficiari accolti verso il raggiungimento di un'autonomia individuale e a favorire i loro percorsi di integrazione e di inclusione sociale.

Nello specifico, i progetti SAI rivolti ai minori stranieri non accompagnati hanno un duplice obiettivo:

- la tutela e protezione del minore straniero che arriva nel territorio italiano senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi;
- la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei soggetti accolti, intesa come un'effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza attraverso la costruzione di un progetto educativo individualizzato (PEI).

Nell'ambito del SAI si parla di accoglienza “integrata”, in quanto gli interventi materiali di base, quali l'erogazione di vitto e alloggio, sono contestuali a servizi volti a favorire l'acquisizione di strumenti per l'autonomia e l'inclusione nel contesto di accoglienza.

Nel prevedere questi servizi è necessario che il percorso di accoglienza e di inclusione sociale del singolo minore tenga conto della complessità della sua presa in carico (in termini di diritti e doveri, caratteristiche personali, storia, contesto culturale di provenienza...) e dei suoi bisogni. A tal fine si fa riferimento a due approcci fondamentali:

- un “approccio olistico”, volto a favorire la presa in carico del minore nella sua interezza e nelle sue peculiarità, a partire dall'identificazione e valorizzazione delle sue risorse individuali;
- un “approccio secondo il concetto di accoglienza emancipante”, orientato a rafforzare nel minore le capacità di scelta e di progettazione e a favorire la consapevolezza delle proprie potenzialità e opportunità, per assicurare un percorso graduale alla vita autonoma.

ART. 8 – DESTINATARI DEI SERVIZI

I beneficiari accolti nell'ambito del Progetto SAI MSNA “Jesi per i minori”, destinatari delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente procedura, sono:

- n. 44 massimo **minori stranieri non accompagnati (MSNA)**, maschi, richiedenti/titolari protezione internazionale e non, fino al compimento del diciottesimo anno di età. Per minore straniero non accompagnato si intende “il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (Legge 47/2017 art. 2);
- n. 12 massimo **neomaggiorenni stranieri**, maschi, richiedenti/titolari protezione internazionale e non. Per i neomaggiorenni è previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai sei mesi successivi al compimento della maggiore età o, in caso di prosieguo amministrativo, per il periodo ulteriore disposto dal Tribunale per i minorenni (in ogni caso, non oltre al compimento del ventunesimo anno), previa valutazione e accettazione della stazione appaltante, nel rispetto e con le modalità previste dalla vigente normativa.

ART. 9 – PRESTAZIONI E SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario dovrà garantire il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del Progetto, di cui al precedente art. 7, attraverso la prestazione dei servizi minimi obbligatori di accoglienza integrata, così come indicati nelle Linee guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), allegato al Decreto Ministeriale del 18/11/2019, nel “*Manuale operativo per l'attivazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*” (versione Manuale operativo di agosto 2018 e aggiornata ad ottobre 2021) e nel “*Manuale unico di rendicontazione SAP*” (versione dicembre 2024, aggiornata ad aprile 2025), disponibili sul sito <https://www.retesai.it>.

I servizi minimi obbligatori di accoglienza integrata da garantire sono i seguenti:

- 1) accoglienza materiale;
- 2) mediazione linguistico culturale;
- 3) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- 4) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- 5) formazione e riqualificazione professionale;
- 6) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- 7) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- 8) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- 9) orientamento e accompagnamento legale;
- 10) tutela psico-socio-sanitaria;
- 11) altre attività e servizi specifici in favore dei MSNA.

L'Aggiudicatario dovrà mettere in campo gli interventi, sotto esplicitati, in forma coordinata con il personale dell'ASP AMBITO 9 specificatamente individuato, al fine di definire – con il coinvolgimento dei beneficiari - i progetti di accoglienza, di tutela, di integrazione e inclusione.

L'ASP AMBITO 9 opererà, attraverso i propri referenti di Progetto, una supervisione ed un controllo costante rispetto alla corretta erogazione dei servizi minimi obbligatori di accoglienza e al buon andamento dei percorsi di accoglienza-tutela e integrazione dei beneficiari.

L'Aggiudicatario si impegna a collaborare con l'ASP AMBITO 9 e con il Servizio Centrale SAI/Ministero dell'Interno in occasione di controlli e monitoraggi.

Per quanto non previsto e, ad integrazione di quanto definito nel presente Capitolato Speciale, si applicano i Manuali SAI. L'Aggiudicatario si impegna al completo rispetto di quanto previsto nei predetti Manuali e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

9.1 Accoglienza materiale

L'accoglienza potrà essere organizzata presso le strutture sociali previste dalla Legge Regionale 21/2016 e dalla DGR Marche n. 940/2020 (in materia di requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle strutture sociali) e ss.mm.ii.

Le strutture per l'accoglienza di minori/neomaggiorenni dovranno:

- essere regolarmente autorizzate/accreditate e rispettare i requisiti strutturali/organizzativi previsti dalla vigente normativa regionale/nazionale;
- essere dotate di un regolamento interno, che andrà condiviso con ogni beneficiario accolto;
- essere in possesso di APE in corso di validità e di perizia tecnica asseverata, da esibirsi a richiesta dell'ASP Ambito 9 e/o in sede di controlli da parte del Servizio Centrale SAI/Ministero

dell'Interno;

- essere ubicate nel Comune di Jesi o in uno dei Comuni che hanno dichiarato disponibilità all'accoglienza per il Progetto SAI 1648 o in un altro Ente Locale nell'ambito della medesima Provincia, ovvero di Provincia differente purché limitrofa.

Le strutture di cui al *punto d) dell'art. 3* (strutture destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione), dovranno:

- rispettare i requisiti di cui all'art. 19 dell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019;
- ospitare un numero massimo di n. 6 neomaggiorenni a struttura;
- essere dotate di un regolamento interno, che andrà condiviso con ogni beneficiario accolto;
- essere in possesso di APE in corso di validità e di perizia tecnica asseverata e, in caso di locazione, di contratto regolarmente registrato, da esibirsi a richiesta dell'ASP Ambito 9 e/o in sede di controlli da parte del Servizio Centrale SAI/Ministero dell'Interno;
- essere ubicate nel Comune di Jesi o in uno dei Comuni che hanno dichiarato disponibilità all'accoglienza per il Progetto SAI 1648 o in un altro Ente Locale nell'ambito della medesima Provincia, ovvero di Provincia differente purché limitrofa.

Per tutte le strutture l'aggiudicatario dovrà:

- predisporre e organizzare le abitazioni/strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- farsi carico di tutti i costi (es. locazione, registrazione contratti, manutenzione, utenze, etc.).

Le soluzioni di accoglienza proposte dal concorrente devono essere nella disponibilità dello stesso alla data di avvio del servizio per n. 42 posti; i restanti n. 14 posti dovranno essere attivati entro il 31.12.2025.

I n. 56 posti complessivi del Progetto dovranno essere mantenuti attivi e disponibili dall'Aggiudicatario per l'intera durata dell'appalto, senza riduzioni e/o sospensioni, pena l'applicazione di penalità di cui al successivo art. 20 e/o la risoluzione del contratto (fatta eccezione per temporanea indisponibilità, tempestivamente comunicata dall'aggiudicatario alla stazione appaltante e dalla stessa autorizzata).

I Comuni che hanno dichiarato disponibilità all'accoglienza per il Progetto SAI cod. 1648 nel proprio territorio sono, oltre al Comune di Jesi, i Comuni di: Ancona (AN), Trecastelli (AN), Pesaro (PU), Fermignano (PU), Urbania (PU), Ponzano di Fermo (FM), Monteprandone (AP).

Qualora nessun operatore economico individui strutture che soddisfino la suddetta condizione territoriale, l'ASP si riserva, comunque, di valutare ed ammettere strutture collocate in altri Comuni, anche in Province non limitrofe alla Provincia di Ancona. In tal caso, l'Aggiudicatario dovrà far pervenire all'ASP, entro 30 giorni dalla data di avvio del servizio, lettera di formale adesione del legale rappresentante dell'Ente Locale, o suo delegato, ove è ubicata la struttura.

L'Aggiudicatario garantisce che le strutture conservino, per l'intera durata dell'appalto, condizioni ottimali per la fruizione da parte degli utenti (es. manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi, arredi, pulizia, ecc.); l'Aggiudicatario garantisce altresì, per l'intera durata dell'appalto, la permanenza dei requisiti strutturali/organizzativi, provvedendo agli adempimenti richiesti dalla normativa regionale/nazionale e dando tempestiva comunicazione all'ASP di qualsiasi eventuale

variazione.

Nel caso di strutture di cui al *punto d) dell'art. 3* l'Aggiudicatario garantisce, per l'intera durata dell'appalto, la regolare registrazione di proroghe/rinnovi delle locazioni.

In caso di sostituzione di una struttura di accoglienza con un'altra, nel corso della durata dell'appalto, l'Aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione all'ASP AMBITO 9 e, se la nuova struttura è sita in un territorio diverso dal Comune di Jesi, almeno 15 giorni prima della sostituzione, deve far pervenire all'ASP la lettera di formale adesione del legale rappresentante dell'Ente Locale, o suo delegato, ove è ubicata la struttura. Resta fermo, per le strutture in sostituzione, il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

L'accoglienza in struttura dovrà garantire, nel rispetto e con le modalità stabilite dal Manuale operativo SAI, dal Manuale di rendicontazione SAI e dal patto di accoglienza del Progetto:

- erogazione di vitto (minimo € 5,50 al giorno), nel rispetto delle esigenze individuali, delle tradizioni culturali/religiose e delle situazioni sanitarie dei beneficiari accolti;
- erogazione di pocket money (minimo € 2,00 al giorno);
- fornitura di vestiario, secondo il clima e le stagioni, ed effetti lettereci;
- fornitura prodotti per l'igiene personale con cadenza periodica;
- per le strutture di cui al *punto d) dell'art. 3*: erogazione di un kit di biancheria per la casa ad uso personale (2 completi letto, 1 trapunta, 1 cuscino, 2 set di asciugamani, 2 teli bagno) al momento dell'entrata del beneficiario nel progetto;
- per le strutture di cui al *punto d) dell'art. 3*: fornitura di un assortimento di pentole, piatti e stoviglie, i prodotti per la pulizia della casa (almeno il 50 % a rispetto dell'ambiente) con cadenza periodica;
- erogazione di materiale scolastico;
- fornitura di biglietti e/o abbonamenti per utilizzo di mezzi pubblici;
- fornitura di almeno una scheda telefonica, nei tempi e nelle modalità previsti dal PEI;
- predisposizione e realizzazione per ciascun minore di un progetto socio educativo individualizzato (PEI), per l'attivazione dei servizi di accoglienza integrata previsti dal SAI, che dovrà essere condiviso con il tutore e con il Servizio Sociale dell'ASP referente del Progetto;
- organizzazione di momenti di raccordo con la cultura di appartenenza del minore e, ove possibile, con la famiglia di origine, anche attraverso l'uso di strumenti informatici e/o attraverso contatti telefonici, rispetto ai quali sarà fondamentale garantire al minore supporto e monitoraggio, innanzitutto con l'ausilio della mediazione interculturale;
- sorveglianza dei beneficiari e gestione in modo tempestivo di possibili situazioni di conflitto che potrebbero sorgere tra i beneficiari stessi o con persone terze;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile dei beneficiari; coperture assicurative al fine del ripristino di eventuali danni procurati a strutture, beni, soggetti terzi e/o alla comunità da parte degli ospiti.

Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del Progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'Aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione all'ASP Ambito 9 e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

9.2 Mediazione linguistico culturale

Il servizio di mediazione, da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati, è volto a facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica (interpretariato) che culturale, ai fini della condivisione e della realizzazione del progetto di accoglienza di ogni singolo beneficiario nel

contesto territoriale di inserimento.

9.3 Orientamento e accesso ai servizi del territorio

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire:

- accompagnamento presso le questure per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e passaporto del minore/neomaggiorenne;
- preparazione e accompagnamento all'udienza presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
- procedure per l'iscrizione anagrafica, il rilascio del codice fiscale, l'assistenza sanitaria e la tutela della salute;
- accesso e fruibilità ai servizi socio-ricreativi del territorio;
- accompagnamento all'apertura del conto corrente bancario, ove possibile per il minorenni o altrimenti al compimento della maggiore età.

9.4 Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'inserimento scolastico e la predisposizione di corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana per almeno 15 ore settimanali, salvo diverse nuove indicazioni operative dalla rete SAI, e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria o universitaria;
- mettere a disposizione dei beneficiari almeno una postazione con un pc e una connessione internet, quando necessario e richiesto (es. corsi di lingua da remoto, redazione di un CV, ecc.).

9.5 Formazione e riqualificazione professionale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative e aspirazioni dei beneficiari (curriculum vitae e/o bilancio e certificazione delle competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali.

9.6 Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire un'adeguata informativa sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego, all'apprendistato etc, presenti sul territorio, e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.);
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano, secondo la normativa vigente in materia di accesso al lavoro per persone svantaggiate.

9.7 Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana vigente in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

9.8 Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione, al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego);
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati e anche tramite attività di volontariato.

9.9 Orientamento e accompagnamento legale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e di asilo e lo svolgimento delle necessarie procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione di ogni singolo beneficiario sul territorio;
- garantire, per i minori non accompagnati richiedenti asilo, l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire, per i minori non richiedenti o titolari di protezione, il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico, finalizzata all'integrazione sul territorio;
- garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati;
- garantire l'informazione sui diritti e doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sulle pratiche di ricongiungimento familiare e sui programmi di rimpatrio assistito e volontario e l'assistenza all'espletamento delle procedure.

9.10 Tutela psico -socio-sanitaria

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire supporto sanitario di base e specialistico;
- adottare le prime misure di profilassi e sorveglianza sanitaria;
- garantire il trasferimento in strutture sanitarie ospedaliere o altri presidi sanitari per il primo

- soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria e specialistica;
- garantire la fornitura di farmaci secondo prescrizione medica;
 - garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale-educativo in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari anche in collaborazione con i servizi pubblici e privati del territorio (AST, ecc.);
 - garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
 - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori territoriali che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie (Dipartimento di salute mentale e relativo servizio di Neuropsichiatria infantile, strutture e servizi ospedalieri e eventuali centri specialistici, etc);
 - attivare programmi di aiuto e riabilitazione in maniera concordata e continuativa con le strutture sanitarie locali preposte;
 - nel caso il minore sia stato segnalato con una specifica diagnosi dalla struttura di prima accoglienza o da altra struttura, dovrà essere acquisita la relativa documentazione per dare continuità agli interventi avviati.

L'Aggiudicatario ha, inoltre, l'obbligo di adottare ogni cautela prevista dai protocolli sanitari in relazione alle specifiche patologie sanitarie e a segnalare, senza ritardo, alle competenti autorità sanitarie ogni caso, anche solo sospetto, di malattia che potrebbe determinare situazioni di rischio per l'igiene e la salute degli operatori delle strutture, degli altri ospiti e della cittadinanza.

Per le modalità di attivazione e gestione dei servizi in oggetto si rinvia alle Linee Guida del DM 18/11/2019 e al Manuale Operativo SAI redatto a cura del Servizio Centrale, aggiornato ad ottobre 2021.

9.11 Altre attività e servizi specifici in favore dei MSNA

L'Aggiudicatario, nel rispetto del D.M. del 18/11/2019, artt. 34 e 35, deve garantire ai MSNA, oltre ai servizi minimi obbligatori sopra descritti, altre attività e servizi SAI specifici e aggiuntivi, quali: l'affidamento familiare, i servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'età adulta, i servizi dedicati a minori con particolari fragilità, attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari.

9.11.1 - L'affidamento familiare e le sue diverse forme

L'affidamento familiare è una forma di accoglienza che si configura come un intervento di sostegno caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità, per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo, materiale, quando la famiglia di origine non è in grado di assicurarlo.

L'affido, che si intende realizzare nell'ambito del Progetto SAI "Jesi per i minori", si esplica secondo la normativa di riferimento Legge 184/1983 e ss.mm. e nel rispetto delle *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, nonché di quanto ribadito dalla Legge 47/2017, art. 7, sull'importanza di promuovere l'affidamento familiare per i minori stranieri non accompagnati.

Pertanto, considerando l'assunzione del "Regolamento dei Servizi per la tutela dei minori dell'ASP Ambito 9", in ordine ai servizi di affido familiare, potranno essere promosse le seguenti forme di accoglienza nell'ambito del Progetto "Jesi per i minori":

A) Affido etero familiare a tempo pieno

Questa forma di affido si configura quando il beneficiario viene accolto in una famiglia, valutata idonea dal servizio sociale referente, in modo continuativo e a tempo pieno.

L'Aggiudicatario deve garantire per tutta la durata dell'affido, sempre in collaborazione con il servizio sociale dell'Ente locale e con la famiglia affidataria, tutti i servizi previsti dalle Linee guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), allegate al Decreto Ministeriale del 18/11/2019.

Il contributo economico previsto per l'affido a tempo pieno verrà rimborsato mensilmente alla famiglia dall'ASP Ambito 9 e aggiornato secondo quanto previsto dalla Regione Marche¹.

All'Aggiudicatario sarà riconosciuta la retta "vuoto per pieno", a decorrere dall'attivazione di questa forma di affido fino alla richiesta di inserimento di un nuovo beneficiario.

B) Affido etero familiare parziale

L'affido etero-familiare a tempo parziale può configurarsi come:

- Affido parziale diurno: il beneficiario rientra in serata nella struttura e trascorre almeno 3 giorni alla settimana con gli affidatari, con pasto o senza pasto;
- Affido residenziale saltuario: il beneficiario dorme e usufruisce dei pasti e dell'accoglienza familiare, risiede presso gli affidatari almeno 5 notti alla settimana, con esclusione dei periodi di interruzione previsti dal progetto.

Il contributo economico previsto per l'affido parziale verrà rimborsato mensilmente alla famiglia dall'ASP Ambito 9 e aggiornato secondo quanto previsto dalla Regione Marche¹.

All'Aggiudicatario saranno riconosciute:

- retta "piena" per i giorni di affido parziale;
- retta "vuoto per pieno" per i giorni di affido residenziale saltuario.

9.11.2. L'appoggio familiare

L'accoglienza in famiglia è per alcuni giorni della settimana (in numero inferiore a 3 giorni a settimana) e in serata il minore rientra in comunità.

Le motivazioni di questa accoglienza sono finalizzate a sostenere alcune funzionalità, quali l'integrazione sociale in un tessuto familiare con altre caratteristiche familiari e culturali ed il supporto scolastico.

All'Aggiudicatario sarà riconosciuta la retta piena e dovrà rimborsare la famiglia affidataria le spese effettivamente sostenute previa presentazione dei giustificativi di spesa.

La rendicontazione di tale accoglienza sarà a costi reali, con la presentazione dei giustificativi di spesa prodotti dalla famiglia.

La copertura assicurativa del minore per l'affido parziale (di cui al punto 9.11.1 lettera B) e per l'appoggio familiare (di cui al punto 9.11.2) deve essere garantita dall'Aggiudicatario.

La copertura assicurativa per l'affido a tempo pieno (di cui al punto 9.11.1. lettera A) verrà attivata dall'ASP Ambito 9.

L'Aggiudicatario deve garantire, sia per l'affido parziale (di cui al punto 9.11.1 lettera B) sia per l'appoggio familiare (di cui al punto 9.11.2), in collaborazione con il servizio sociale referente del minore, il supporto educativo e psicologico nella fase di conoscenza con la famiglia affidataria,

¹ DGR Regione Marche n. 865 del 11/06/2012: interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia – DGR Regione Marche n. 1413 del 8/10/2012: modifiche alla DGR n.865/2012 e ss.mm.ii.

prevedendo l'intervento del mediatore linguistico se necessario. Deve, altresì, essere prevista l'attività di monitoraggio del percorso di accoglienza in collaborazione con il servizio sociale referente, nonché nella fase conclusiva del servizio.

L'Aggiudicatario è tenuto a promuovere attività di sensibilizzazione dell'affidamento familiare in tutte le sue forme, attraverso corsi on line o in presenza o tramite divulgazione di opuscoli informativi.

9.11.3 - Servizi destinati a sostenere il minore verso l'autonomia

Il lavoro dell'équipe multidisciplinare assolve a due funzioni principali: accompagnare i beneficiari nei percorsi evolutivi di crescita e supportarli nell'individuazione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa, anche alla luce delle aspirazioni e aspettative personali.

Per tale ragione, i servizi e gli interventi attivati durante la minore età dovranno essere strutturati in modo da porre le basi per il migliore e consapevole passaggio alla maggiore età.

In questa fase che condurrà all'uscita del progetto, è essenziale che l'Aggiudicatario metta in atto azioni, come il passaggio in semi autonomia in appartamento e altre modalità di accoglienza adatte ad un giovane adulto, volte a sviluppare e rafforzare tutte le risorse di cui dispone ogni ragazzo, a sostenerlo e a stimolare la consapevolezza dei propri diritti/doveri e le possibilità di autodeterminazione attraverso l'acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze.

9.11.4 - Servizi dedicati a minori con particolari fragilità

Alcuni dei minori stranieri presi in carico nei progetti SAI esprimono bisogni particolari in quanto portatori di fragilità specifiche, considerata la loro storia pregressa e/o il loro percorso migratorio. Le fragilità più frequenti che si possono manifestare sono:

- minori vittima di tratta;
- minori con patologie fisiche di varia natura e grado;
- minori che esprimono il loro disagio con caratteristiche comportamentali di tipo oppositivo, aggressivo;
- minori a rischio di sfruttamento in circuiti di devianza;
- minori con disagio mentale.

Pertanto, ai fini della gestione dei casi complessi, oltre all'assunzione del ruolo di coordinamento da parte dei servizi sociali di riferimento, sono fondamentali la coesione dell'équipe di progetto, la condivisione delle informazioni, un'equa ripartizione del carico di lavoro e l'attivazione dei vari attori presenti nella rete territoriale, con particolare riferimento al servizio sanitario specialistico (UMEE, Neuropsichiatria, DSM, Consultorio).

L'Aggiudicatario dovrà quindi garantire, nella prevenzione e gestione dei casi complessi, i seguenti aspetti:

- un'osservazione attenta, fin dalle primissime fasi di accoglienza, anche attraverso la costruzione di griglie di osservazione e indicatori specifici per la lettura di elementi emergenti relativamente alla fragilità;
- una gestione condivisa con i servizi territoriali specialistici (DSM, UMEE, Consultorio);
- l'impiego di un mediatore culturale adeguatamente formato, scelto sulla base della nazionalità e della lingua specifica del caso complesso;
- l'impiego di un educatore dedicato, per un certo numero di ore settimanali concordate, durante il periodo di crisi del minore;
- l'utilizzo dello psicologo per il sostegno del minore e per la lettura dei bisogni specifici;

- il ricorso ad eventuali altre figure professionali (OSS, neuropsichiatra privato, etc) di supporto alle équipes multidisciplinari.

Per costruire o rinforzare le reti locali, l'Aggiudicatario, insieme alla stazione appaltante, dovrà prevedere dei momenti formativi/informativi sul progetto e sulla presa in carico di MSNA con particolari vulnerabilità, al fine di sensibilizzare la cittadinanza e creare momenti di confronto con altri attori istituzionali e non.

9.11.5 Attività con i tutori volontari

La legge n. 47/2017, all'art. 11, istituisce la figura del tutore volontario quale privato cittadino volontario che assume il ruolo di rappresentante legale, che agisce in nome e per conto del tutelato, compiendo per suo conto atti giuridici, e che ha la cura della persona del minore, eventualmente amministrandone i beni.

E' necessario che l'Aggiudicatario, in sinergia con il servizio sociale della stazione appaltante, promuova attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari (quali per esempio incontri periodici, anche online), al fine di rafforzare ruoli e definire compiti e responsabilità in un percorso condiviso di tutela del minore e al fine di promuovere la conoscenza di questa figura alla cittadinanza.

ART. 10 – ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E SOCIO-CULTURALI E GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

L'Aggiudicatario si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione, informazione e promozione del Progetto, con particolare riguardo all'organizzazione della Giornata Mondiale del Rifugiato.

Le attività di sensibilizzazione e le iniziative socio-culturali devono prevedere la produzione di materiale informativo ed il coinvolgimento di interlocutori privilegiati, quali enti pubblici (Comuni, Ambiti territoriali, Questure, Prefetture, ecc), scuole, servizi sanitari e socio-sanitari, servizi per l'impiego (centri per l'impiego e agenzie per il lavoro), associazioni di categoria e sindacati, agenzie immobiliari, associazioni di volontariato e di promozione sociale, centri sportivi, enti religiosi ecc, nonché della cittadinanza.

Ogni attività di comunicazione dovrà riportare il logo ufficiale del Comune di Jesi, dell'ASP Ambito 9, del SAI e/o di tutti gli altri Comuni interessati, previa autorizzazione dei medesimi soggetti. La progettazione del materiale (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.), la stampa e la distribuzione saranno a carico dell'Aggiudicatario, salvo diversa valutazione dell'ASP Ambito 9.

ART. 11 – AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

Il sistema SAI è dotato di una Banca Dati centralizzata per la registrazione degli inserimenti e di tutte le azioni che riguardano l'accoglienza e i servizi erogati ai beneficiari. L'Aggiudicatario/Ente attuatore dovrà provvedere obbligatoriamente, così come previsto dal D.M. 18/11/2019, ad aderire alla rete informatica e a svolgere tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca Dati, quali, a titolo esemplificativo:

- registrazione dei nuovi ingressi e delle uscite dei beneficiari entro 3 giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- inserimento e aggiornamento mensile di tutti i dati riguardanti i beneficiari, concernenti situazione giuridica, permesso di soggiorno, eventuali situazioni lavorative, percorsi scolastici e formativi, servizi e prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza, etc.;
- inserimento tempestivo delle richieste e dei provvedimenti di proroga dell'accoglienza;

- inserimento ed aggiornamento della documentazione e dei dati relativi alle strutture di accoglienza (attivazioni, variazioni, sostituzioni, chiusure);
- inserimento ed aggiornamento dei dati relativi agli operatori;
- inserimento della rendicontazione delle spese progettuali e di ogni documento corredato;
- tutto quello che venga richiesto dal Servizio Centrale.

La tenuta ed il corretto aggiornamento della Banca Dati è elemento indispensabile del funzionamento del sistema e la sua non corretta gestione può comportare l'applicazione di penalità e la revoca del finanziamento, ai sensi dell'art. 47 Linee guida D.M. 18/11/2019.

Ogni variazione e/o aggiornamento dovranno essere obbligatoriamente inseriti in Banca Dati secondo i tempi sopra indicati e, laddove non specificati, entro e non oltre 7 giorni lavorativi.

L'aggiudicatario è tenuto alla compilazione della relazione annuale sull'attività di gestione, in collaborazione con l'Asp Ambito 9, a richiesta del Servizio Centrale SAI e nel rispetto dei termini dallo stesso assegnati.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al *Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR*, scaricabile dal sito web: <https://www.retesai.it/>.

ART. 12 – ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

L'Aggiudicatario provvederà ad ogni adempimento amministrativo e contabile necessario per la rendicontazione delle spese del Progetto, per i monitoraggi ed i controlli ministeriali sul Progetto, nel rispetto delle scadenze e delle modalità definite dal Servizio Centrale SAI/Ministero dell'Interno, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti, omissioni, irregolarità, errori e/o ritardi e delle loro conseguenze.

Nello specifico l'Aggiudicatario, nel tassativo rispetto dei termini e delle modalità definite dal Ministero dell'Interno/Servizio Centrale SAI, di quanto stabilito nel *Manuale unico di rendicontazione SAI* (versione dicembre 2024, aggiornata ad aprile 2025, e ss.mm.ii.) e nelle FAQ scaricabili dal sito web <https://www.retesai.it>, dovrà predisporre:

- la rendicontazione delle spese progettuali sostenute in ciascun anno finanziario, nel rispetto dei limiti di importo del Piano finanziario preventivo annuale (**Allegato 1**) e in conformità al Piano finanziario preventivo o rimodulato, provvedendo all'inserimento in Banca Dati SAI dei giustificativi di spesa;
- ogni altra documentazione necessaria per la chiusura del rendiconto di ciascun anno finanziario, provvedendo al relativo inserimento in Banca Dati SAI;
- le schede semestrali e annuali di monitoraggio;
- il SAL ed il Piano finanziario rimodulato;
- le integrazioni alle rendicontazioni, da produrre su richiesta del Servizio Centrale SAI e del Ministero dell'Interno, anche successivamente alla chiusura del rendiconto (controlli di secondo livello);
- ogni altro aggiornamento di dati o adempimento contabile/amministrativo richiesto dal Servizio Centrale SAI e/o dal Ministero dell'Interno.

L'Ente attuatore si obbliga, inoltre, a collaborare con il Revisore contabile indipendente, nominato dal Comune di Jesi con l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili sui documenti giustificativi relativi alle voci di rendicontazione, di controllare la loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato e l'esattezza e ammissibilità delle spese (controllo di primo

livello). L'Ente attuatore si impegna a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni sugli stessi documenti, ritenute utili dal Revisore per il rilascio del certificato di revisione/verbale di verifica amministrativo-contabile, che deve essere allegato obbligatoriamente al rendiconto annuale delle spese sostenute.

L'Ente attuatore è tenuto a collaborare con i referenti dell'ASP Ambito 9, preposti al coordinamento delle attività amministrative di Progetto ed al controllo del rispetto delle scadenze relative agli adempimenti amministrativi.

La documentazione prevista per la rendicontazione deve essere conservata in originale presso la sede dell'Ente attuatore per 10 anni successivi alla conclusione delle attività di progetto, resa disponibile in sede di monitoraggio e di controlli da parte del Servizio Centrale e degli organi di controllo.

Per tutti i beni che saranno acquistati con fondi SAI, dovrà essere assicurata la donazione e la destinazione d'uso a fini sociali, così come previsto nel Manuale unico di Rendicontazione.

L'Aggiudicatario si impegna al completo rispetto di quanto previsto nel vigente *Manuale unico di rendicontazione SAI* (versione dicembre 2024, aggiornata ad aprile 2025) e nei successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Art. 13 – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Per la gestione dei servizi di accoglienza integrata di cui al precedente art. 9, l'Aggiudicatario/Ente Attuatore deve garantire la presenza di un'équipe multidisciplinare, formata da figure specializzate, con esperienza pluriennale adeguata all'incarico ricoperto e con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SAI (versione del 2018 e aggiornamento del 2021).

L'équipe multidisciplinare:

- deve essere in grado di rispondere efficacemente a differenti e compresenti esigenze e lavorare in sinergia con tutti i soggetti e le figure professionali coinvolti nella presa in carico del minore, tra cui l'assistente sociale referente per l'ASP Ambito 9, anche attraverso la stipula, laddove non già presenti, di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- deve garantire un approccio olistico, volto a favorire la presa in carico della singola persona nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire dall'identificazione e valorizzazione delle sue risorse individuali;
- deve redigere, poco dopo l'entrata del minore in comunità, il progetto socio-educativo individualizzato (PEI), che contiene gli obiettivi generali e specifici fissati nel complessivo progetto di presa in carico del minore, in base ai suoi bisogni evolutivi di crescita. Il PEI deve essere costruito e condiviso dall'équipe multidisciplinare e indicherà, rispetto agli obiettivi individuati, i percorsi e le metodologie educative per raggiungerli. Il PEI andrà periodicamente verificato e aggiornato.

Ogni persona ospitata nel Progetto dovrà essere interessata e resa partecipe del suo progetto personalizzato.

- deve curare la documentazione tecnico-professionale e la cartella utente, accessibile ai referenti comunali e dell'ASP Ambito 9.

L'Aggiudicatario deve garantire l'idonea gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto,

supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro.

L'Aggiudicatario deve altresì:

- a) rispettare il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nelle strutture e quello degli utenti, sulla base della normativa regionale di riferimento;
- b) garantire almeno un operatore reperibile 24 su 24, 365 giorni all'anno, sia dai referenti dell'ASP Ambito 9 che dagli stessi beneficiari, al fine di rispondere a qualsiasi esigenza possa insorgere;
- c) nominare, entro 15 giorni dall'avvio del servizio, un Referente unico di progetto, che sarà la figura di riferimento per la stazione appaltante, in relazione al regolare svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, e che disporrà dell'apposito potere direttivo e decisionale necessario a garantire il corretto e coordinato andamento di tutti i servizi e la corretta organizzazione del personale dell'ente attuatore impegnato nell'esecuzione dell'appalto, assicurandosi che tutti gli operatori rispettino le indicazioni del presente Capitolato.

In particolare, il Referente unico di progetto provvederà a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, effettuerà incontri di monitoraggio mensili per verificare l'andamento dei servizi erogati, curerà tutti i rapporti e avrà contatti costanti con l'ASP Ambito 9 per la gestione ordinaria del progetto, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale.

Il Referente unico di progetto dovrà avere almeno due anni di esperienza nel settore del SAI e/o nell'accoglienza dei MSNA;

- d) nominare un referente Banca Dati e un referente amministrativo, per il coordinamento delle attività e degli adempimenti amministrativi di cui ai precedenti artt. 11 e 12 (in caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento temporaneo di imprese – R.T.I./A.T.I. -, oltre alla nomina di un referente Banca Dati/referente amministrativo per ogni componente del Raggruppamento, è richiesta la nomina di un referente Banca Dati e di un referente amministrativo per l'intero Raggruppamento, con funzioni di coordinamento tra i vari componenti e di raccordo con l'ASP Ambito 9);
- e) garantire tutte le altre figure professionali necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, secondo i Manuale SAI e la normativa regionale in materia di requisiti per il rilascio delle autorizzazioni delle strutture sociali;
- f) previa richiesta della stazione appaltante, dovrà essere trasmesso l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto, con la specifica di nominativi, titoli di studio, qualifiche e recapiti dei componenti dell'équipe multidisciplinare e delle figure di cui al presente articolo, con relativi curricula.

ART. 14 – GESTIONE DEL PERSONALE

L'Aggiudicatario assicura che le prestazioni oggetto dell'appalto verranno effettuate con personale regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali richiesti, nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di appartenenza e degli accordi locali integrativi dello stesso.

L'aggiudicatario si impegna a monitorare il corretto svolgimento delle mansioni del personale impiegato nell'appalto.

L'Aggiudicatario assume direttamente il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con l'ASP Ambito 9, nelle modalità previste dalla legge e nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria e la normativa infortunistica e previdenziale.

Il personale addetto ai servizi oggetto d'appalto opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.

L'Aggiudicatario solleva espressamente l'ASP Ambito 9 da ogni obbligo e da qualsiasi responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi, previdenziali, assistenziali ed infortunistici e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Il personale impiegato deve essere di assoluta fiducia e comprovata riservatezza ed attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio.

L'Aggiudicatario prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento dell'ASP Ambito 9 e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire che tutto il personale operante:

- sia adeguatamente formato ed informato;
- sia sottoposto ai controlli sanitari periodici, ove previsti.

Al personale di nuovo inserimento dovranno essere garantiti un'adeguata formazione, anche in relazione ai percorsi formativi obbligatori per adempimenti di legge o contrattuali, ed un congruo periodo di affiancamento, con costi a totale carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a:

- comunicare all'ASP Ambito 9, in caso di nuove assunzioni, i nominativi e le qualifiche degli operatori da impiegare;
- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'ASP Ambito 9 e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire, da parte del personale impiegato e dei collaboratori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto, su dati ed informazioni di cui vengano in possesso e vigilare che non siano divulgati o utilizzati in modo contrario alle norme vigenti.
- fornire all'ASP Ambito 9, dietro richiesta di quest'ultima, per ciascun operatore impiegato nei servizi oggetto del presente appalto:
 - dati anagrafici e recapito di telefonia mobile;
 - dichiarazioni di idoneità igienico sanitaria, di immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi allo svolgimento del servizio affidato;
 - copia del curriculum vitae.
- verificare la permanenza dei requisiti di base del personale impiegato e comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi variazione.

L'Aggiudicatario è obbligato:

- a rispettare e ad applicare, in favore del personale adibito ai servizi oggetto dell'appalto, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- ad assolvere a tutti gli obblighi ed oneri contributivi, assicurativi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali, e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di

assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e spese, per cui nessun rapporto diretto con l'ASP Ambito 9 potrà mai essere configurato e sollevando l'ASP Ambito 9 da qualsiasi onere e responsabilità in merito;

- ad assicurare il personale contro gli infortuni, a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e sm.i.). L'inosservanza di tali obblighi, accertata dall'ASP Ambito 9 e/o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, è causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario deve garantire in maniera continuativa i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualsiasi motivo risultino assenti dal servizio. In caso di sciopero del personale, l'Aggiudicatario deve garantire il regolare e puntuale adempimento dei servizi essenziali, darne comunicazione alla stazione appaltante e comunicare tutte le eventuali modalità operative alternative per assicurare comunque e in ogni caso il servizio.

L'inottemperanza ad uno qualsiasi degli obblighi precisati nel presente articolo comporta l'applicazione delle penalità e l'escussione della cauzione posta a garanzia dell'adempimento degli obblighi medesimi; lo svincolo potrà essere effettuato solo dopo che si sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti mediante rilascio del certificato di verifica di conformità.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro o previdenziale comporta la risoluzione del contratto.

ART. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO (D. Lgs. n. 81/2008)

L'Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme di sicurezza e salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del Capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto.

Il personale dipendente dell'Aggiudicatario, nonché collaboratori e consulenti, devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dall'ASP Ambito 9, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero di quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, ivi compresi eventuali volontari, collaboratori, consulenti e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale dell'ASP Ambito 9, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'ASP Ambito 9 da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

L'ASP Ambito 9 è, pertanto, esonerata:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'Aggiudicatario o a suoi collaboratori/consulenti per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura.

ART. 16 – SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, l'Aggiudicatario dovrà impegnarsi, alla data della domanda di partecipazione, a dotarsi di una sede operativa ubicata nella Provincia di Ancona, entro giorni 30 dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva.

La sede operativa situata dovrà essere dotata di almeno una work station, con connessione internet, nonché di una linea telefonica/fax.

ART. 17 – DIRITTO DI CONTROLLO

La stazione appaltante si riserva, per tutta la durata contrattuale e con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che la ditta Aggiudicataria possa eccepire alcunché, il diritto di effettuare, mediante il DEC, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, controlli presso i luoghi in cui si svolgono i servizi.

Nell'attività di controllo il DEC potrà avvalersi di dipendenti dell'ASP Ambito 9 e/o appositi incaricati e collaboratori.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la possibilità di far intervenire tecnici specializzati per controllare che l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto avvenga secondo le norme previste nel presente Capitolato e, comunque, nel rispetto della vigente normativa.

L'ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento dei servizi ed i tecnici non potranno muovere alcun rilievo al personale addetto al servizio oggetto dell'appalto. Il personale della ditta Aggiudicataria non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati.

Al fine di garantire la funzionalità delle attività suddette, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta e permettendo l'accesso presso tutti i locali, principali ed accessori, ove il servizio oggetto dell'appalto viene effettuato.

In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, l'Aggiudicatario garantisce il regolare flusso di informazioni all'ASP Ambito 9 con carattere di:

- a) continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività del progetto;
- b) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte dell'ASP Ambito 9, di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'ASP Ambito 9 all'Aggiudicatario nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'ASP AMBITO 9 si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento, nonché sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto.

L'Attività di controllo e di ispezione contabile amministrativa potrà essere svolta anche dal Revisore contabile indipendente, previa comunicazione dell'ASP Ambito 9.

ART. 18 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità è effettuata ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 secondo le modalità previste dall'All. II.14 del Codice.

Stante la natura del servizio appaltato potranno essere effettuate verifiche di conformità in corso di esecuzione con la cadenza che sarà ritenuta adeguata dal RUP e/o dal DEC.

ART. 19 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

All'Aggiudicatario saranno erogati i corrispettivi di cui all'art. 3 sulla base delle prestazioni/servizi/spese sostenute, entro il limite massimo previsto dal Piano Finanziario Preventivo annuo (**Allegato 1** al presente Capitolato Speciale).

I giustificativi delle spese dovranno essere inseriti in Banca Dati dall'Aggiudicatario e saranno sottoposti a verifica da parte del Revisore contabile indipendente.

La fatturazione dei corrispettivi dovrà avvenire nel modo seguente:

- La fatturazione relativa all'accoglienza in strutture attive per minori/neomaggiorenni, autorizzate/accreditate secondo la normativa regionale/nazionale, dovrà avvenire mensilmente, in forma posticipata, e sarà calcolata applicando la retta giornaliera di accoglienza oppure applicando la retta "vuoto per pieno", così come definito al precedente art. 3, punti a) e b); Alla fattura dovrà essere allegato il prospetto delle presenze firmato dal responsabile della struttura.
- La fatturazione del corrispettivo per i restanti servizi extra retta (art. 3, punto c) dovrà avvenire trimestralmente, in forma posticipata, a decorrere dall'avvio del servizio, ad eccezione dell'ultimo trimestre di ogni anno, che verrà fatturato alla chiusura della rendicontazione dell'anno finanziario, al netto degli eventuali importi considerati non ammissibili dal Revisore contabile indipendente (come risultanti nel verbale di verifica amministrativa e contabile rilasciato dal Revisore). Per l'emissione della fattura a saldo è necessaria la presentazione della rendicontazione entro i termini e con le modalità previste dal Manuale SAI in vigore. Gli eventuali importi considerati non ammissibili dal Revisore saranno liquidati all'Aggiudicatario in caso di esito positivo dei controlli sulla rendicontazione da parte del Ministero dell'Interno/Servizio Centrale (controlli di secondo livello), e quindi a seguito di riammissione delle spese decurtate dal Revisore, risultante da comunicazione ufficiale del Servizio centrale/Ministero dell'Interno, e a seguito di erogazione del corrispondente importo delle spese riammesse, da parte del Ministero dell'Interno;
- La fatturazione del corrispettivo per i servizi per i neomaggiorenni inseriti nelle strutture di cui all'art. 3 punto d) dovrà avvenire trimestralmente, in forma posticipata, a decorrere dall'avvio del servizio, ad eccezione dell'ultimo trimestre di ogni anno, che verrà fatturato alla chiusura della rendicontazione dell'anno finanziario, al netto degli eventuali importi considerati non ammissibili dal Revisore contabile indipendente (come risultanti nel verbale di verifica amministrativa e contabile rilasciato dal Revisore). Gli eventuali importi considerati non ammissibili dal Revisore saranno liquidati all'Aggiudicatario in caso di esito positivo dei controlli sulla rendicontazione da parte del Ministero dell'Interno/Servizio Centrale (controlli di secondo livello), e quindi a seguito di riammissione delle spese decurtate dal Revisore, risultante da comunicazione ufficiale del Servizio centrale/Ministero dell'Interno, e a seguito di erogazione del corrispondente importo delle spese riammesse, da parte del Ministero dell'Interno.

Ogni fattura dovrà contenere l'indicazione del Progetto, delle prestazioni eseguite, il periodo di riferimento, il CIG ed il CUP, oltre a tutti i dati obbligatori per legge.

In caso di R.T.I., la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in relazione ai servizi effettivamente erogati ed in proporzione alla quota di partecipazione al Raggruppamento temporaneo di impresa; la liquidazione sarà effettuata per ogni singolo componente.

L'ASP Ambito 9 verificherà, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, la correttezza dei dati esposti e la regolare esecuzione del servizio; procederà con la liquidazione entro 60 giorni

dal ricevimento della fattura previo controllo della regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa a personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto.

La liquidazione è soggetta agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

A pena di nullità assoluta del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni relative al servizio in oggetto e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su suddetti conti.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, a pena di nullità, dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010. Per eventuali violazioni degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9/bis della L. 136/2010, e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione il mancato utilizzo, per le transazioni conseguenti l'esecuzione del contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 20 – PENALITÀ

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio con adeguata diligenza e professionalità, nel pieno rispetto delle norme del presente Capitolato, del contratto, di tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti applicabili al servizio oggetto d'appalto, nonché delle Linee guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), allegate al Decreto Ministeriale del 18/11/2019, del “*Manuale operativo per l'attivazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*” (versione Manuale operativo di agosto 2018 e aggiornata ad ottobre 2021) e nel “*Manuale unico di rendicontazione SAP*” (versione dicembre 2024, aggiornata ad aprile 2025).

In caso di inadempimenti, omissioni, irregolarità nello svolgimento del servizio, l'ASP Ambito 9 provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'Aggiudicatario. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della contestazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'ASP Ambito 9 nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare quanto contestato e ad escludere ogni responsabilità per quanto contestato, saranno applicate all'Aggiudicatario, per ciascuna violazione, le seguenti penali:

VIOLAZIONE	PENALITÀ in euro per ciascuna violazione
Mancata trasmissione, entro il termine indicato all'art. 9.1, della lettera di formale adesione del legale rappresentante dell'Ente locale ove è ubicata la struttura, nel caso di Ente non ancora aderente al SAI	in misura giornaliera dello 0,5 (fino all'1,5) per mille dell'ammontare netto contrattuale annuale per ogni giorno di ritardo

Mancato avvio del servizio, totale o parziale, di accoglienza dei minori/neomaggiorenni	in misura giornaliera dello 0,5 (fino all'1,5) per mille dell'ammontare netto contrattuale annuale per ogni giorno di ritardo
Posto di accoglienza inattivo e/o indisponibile nel corso della durata dell'appalto <i>(fatta eccezione per temporanea indisponibilità, tempestivamente comunicata dall'aggiudicatario alla stazione appaltante e dalla stessa autorizzata)</i>	in misura giornaliera dello 0,5 (fino all'1,5) per mille dell'ammontare netto contrattuale annuale per ogni giorno di non disponibilità del posto
Mancata sostituzione (in caso di dimissioni o di assenza/indisponibilità di altro tipo) entro 15 giorni del Referente unico di progetto o di una delle risorse di cui all'art. 13, necessarie ai sensi dei Manuali SAI e della normativa regionale	in misura giornaliera dello 0,5 (fino all'1,5) per mille dell'ammontare netto contrattuale annuale per ogni giorno successivo al 15esimo dopo le dimissioni/assenza
Mancata registrazione in Banca Dati degli ingressi e delle uscite dei beneficiari entro 3 giorni lavorativi oppure ritardo oltre 30 giorni nell'aggiornamento della Banca Dati	€ 100,00 per ogni contestazione
Invio in ritardo, rispetto alle scadenze prefissate dal Servizio Centrale/Ministero e/o dall'ASP Ambito 9, di ogni documentazione richiesta in capo all'Aggiudicatario	in misura giornaliera dello 0,5 (fino all'1,5) per mille dell'ammontare netto contrattuale annuale per ogni giorno di ritardo
Mancata fornitura di almeno uno dei servizi di cui all'art. 9	da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni contestazione e in base alla gravità della mancata fornitura del servizio
Violazione della normativa sulla privacy e/o degli obblighi di riservatezza	€ 200,00 per ogni contestazione

Nel caso in cui, nell'arco di 30 giorni, la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione, gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati. Al verificarsi della terza sanzione durante la durata contrattuale, la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

L'ASP AMBITO 9 potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno rispetto all'importo della penale come sopra irrogata. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, procedere all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando all'Aggiudicatario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto.

In caso di mancato pagamento della penale entro 30 giorni, è facoltà della stazione appaltante procedere con escussione della garanzia prestata per la cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali compete al RUP. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il soggetto aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e a tutela del puntuale rispetto dei tempi di esecuzione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli obblighi stessi, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto o entro la data fissata per l'avvio del servizio, se antecedente, una garanzia fideiussoria definitiva con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, **pari al 10 per cento dell'importo contrattuale** secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: la stazione appaltante avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza entro 15 giorni dalla richiesta, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e quando sarà stata accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E OBBLIGHI ASSICURATIVI

La gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato viene effettuata dalla Ditta aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. La Ditta aggiudicataria è inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla ditta o al personale da essa dipendente o da essa incaricato.

La ditta è obbligata a tenere sollevata ed indenne la stazione appaltante da ogni danno, diretto ed indiretto, causato agli utenti, ai suoi dipendenti o ai suoi beni, mobili, immobili ed attrezzature, nonché dai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale e/o di propri incaricati. La stazione appaltante ed i suoi obbligati saranno così esenti da ogni azione, sia in via giudiziale, che stragiudiziale, da chiunque intentata.

È inoltre a carico della ditta l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi. A tale scopo la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza di assicurazione per **R.C.T. "Responsabilità Civile verso Terzi"** con un massimale di Euro 3.000.000,00 unico a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio che ricomprenda come terzo anche l'ASP Ambito 9 in qualità di soggetto committente.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'impresa durante l'esecuzione del servizio. A tale riguardo la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare polizza **R.C.O. "Responsabilità Civile verso prestatori d'opera"** per Euro 3.000.000,00 unico.

Tale assicurazione, dovrà prevedere nell'ambito delle garanzie prestate, la copertura di tutti i rischi

connessi allo svolgimento dei servizi richiesti nel presente Capitolato, ivi compresi quelli derivanti dalla somministrazione di cibi in genere e/o bevande.

L'esistenza di tali polizze non libera l'impresa dalle proprie responsabilità avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà presentare copia autentica delle suddette polizze assicurative o qualora già esistenti una apposita appendice la quale specifichi che dette polizze coprono anche il servizio prestato per la stazione appaltante.

Le coperture assicurative dovranno essere mantenute attive per l'intera durata contrattuale e con i massimali sopra indicati. A tal fine l'appaltatore dovrà esibire, prima della scadenza di ciascun periodo assicurativo, documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto rinnovo della copertura assicurativa stessa o, in caso di mutamento di compagnia assicurativa, l'avvenuta stipula di nuova polizza per i medesimi massimali.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza è facoltà della stazione appaltante richiedere la risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 riservandosi di agire per ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro operatore.

Per l'applicazione di quanto sopra riportato, l'appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione di cui all'art. 21, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

A titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, e senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- arbitrario abbandono del servizio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- recidive ripetute nelle violazioni del servizio che comportano penalità e sanzioni;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- ogni altra grave inadempienza o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto d'appalto.

La stazione appaltante dichiarerà comunque la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- in caso di fallimento e/o frode;
- accertata insussistenza dei requisiti richiesti dal bando di ammissione alla gara;
- cessione del contratto;
- mancata ottemperanza degli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, a cui l'appaltatore potrà contro-dedurre, entro 10 giorni dal ricevimento, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, o per ogni altra che l'ASP riterrà di contestare, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il

rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto l'ASP interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

In questo caso il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 24 – RECESSO

L'ASP AMBITO 9 ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare all'operatore affidatario con PEC.

Nel caso in cui il recesso derivi da interruzioni di finanziamenti da parte del Ministero dell'Interno e da un mutamento di carattere organizzativo (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi dell'ASP o organizzazione diretta del servizio), l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

In tal caso alla stessa ditta sarà attribuito, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

Art. 25 – RESPONSABILITA' PER TRATTAMENTO DEI DATI

L'affidamento in appalto del servizio comporta per l'Aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio. L'affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare l'affidatario dovrà:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la "sicurezza del trattamento" come da articolo 32 del regolamento UE;
- d) rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento;
- e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, "tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione"; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da:

l'articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l'articolo 34 che prevede la comunicazione all'interessato della medesima violazione;

g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l'ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;

h) infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali assumendo il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del R.E. 679/2016 in analogia con quanto previsto dall'ASP Ambito 9 nel caso di esternalizzazione di servizi e nel rispetto delle modalità di trattamento ivi previsto, con riferimento ai diritti dell'interessato, fermi restando gli altri obblighi di legge che incombono direttamente sull'Ente Attuatore in quanto soggetto autorizzato dell'esercizio di attività di accoglienza.

L'Ente Attuatore è obbligato ad adottare tutte le necessarie misure di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del R.E. 679/2016, atte a mantenere riservati i dati e le informazioni ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Nei casi di comunicazione di dati personali degli utenti, le parti si impegnano a procedere nel pieno rispetto della riservatezza delle persone, adottando modalità di trasmissione idonee a permetterne la conoscenza esclusivamente al destinatario finale cui debbano pervenire le informazioni.

In seguito all'uscita del beneficiario o comunque alla scadenza del contratto i dati detenuti dall'Aggiudicatario dovranno essere bloccati, vale a dire congelati e conservati e utilizzati solo per esigenze di archiviazione e verifica; successivamente alla verifica congiunta di eventuali incongruenze, i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici, e la cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere al RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, formale comunicazione concernente il Responsabile del trattamento dei dati per quanto di competenza secondo le normative in vigore.

ART. 26 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria avverrà in modalità elettronica per atto pubblico notarile solo successivamente all'acquisizione delle certificazioni previste dalla legge anche in relazione alla normativa antimafia.

In caso di rinnovo o proroga non si procederà alla stipula di un nuovo contratto ma il contratto si intenderà rinnovato con la comunicazione da parte dell'ASP Ambito 9 della volontà di avvalersi dell'opzione di rinnovo o proroga.

In tal caso dovranno essere corrisposte adeguate garanzie e le coperture assicurative previste nel presente Capitolato.

Qualsiasi spesa inerente al contratto, bolli, copie, registrazione, diritti di segreteria, nonché le spese per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara sono a completo ed esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria.

ART. 27 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'aggiudicatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento integrativo dell'ASP approvato con Delibera del C.d.A. n. 42 dell'08.11.2022 e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti

ART. 28 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'applicazione, interpretazione, risoluzione, esecuzione e/o per qualunque vicenda di natura giuridica, avente ad oggetto il Capitolato e/o il disciplinare di gara e/o il conseguente contratto, è competente a decidere il Tribunale di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 29– NORME APPLICABILI

L'appalto in oggetto è disciplinato dal presente Capitolato speciale d'appalto, dal disciplinare di gara e da tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti richiamati negli stessi e/o applicabili al servizio oggetto d'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia al D.Lgs. 36/2023, al codice civile e alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili e al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

ALLEGATI al Capitolato Speciale d'Appalto:

- 1) Allegato 1: Piano Finanziario Preventivo annuale
- 2) Allegato 2: Composizione retta accoglienza minori
- 3) Allegato 3: Composizione retta accoglienza neomaggiorenni
- 4) Allegato 4: Elenco personale